Riforma fiscale: in Gazzetta il decreto legislativo per la modifica degli adempimenti tributari

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 9 del 12 gennaio 2024 il Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante: «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.».

Il Decreto legislativo, il primo dell'anno 2024, è composto da 27 articoli e attua, in massima parte, i principi di delega di cui all'articolo 16, comma 1, della legge delega n. 111 del 2023, che contiene princìpi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari.

In estrema sintesi, le disposizioni introducono innanzi tutto norme dirette modificare gli obblighi di dichiarazione per i contribuenti e per i sostituti d'imposta e la relativa modulistica ovvero gli adempimenti connessi al pagamento dei tributi con riguardo anche alla riorganizzazione delle scadenze sia dei pagamenti che delle dichiarazioni.

Schema "preliminare" di decreto legislativo per

razionalizzare e semplificare le norme in materia di adempimenti tributari. Trasmesso alle Commissioni parlamentari

Trasmesso il 14 novembre 2023, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 23 ottobre 2023, recante: «Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari». (Atto del Governo n. 93)

Riforma fiscale. Approvata la bozza di D.Lgs. per razionalizzare e semplificare le norme in materia di adempimenti tributari

Il Consiglio dei Ministri di lunedì 23 ottobre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111,

con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario.

Il decreto delegato (approvato, in esame preliminare) dà attuazione alla delega relativa alla Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.

Pronto il modello IVA 2020. Le principali novità

Approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2020, prot. n. 8938/2020 il modello IVA 2020 da utilizzare per la dichiarazione IVA relativa all'anno 2019.

Il modello che deve essere presentato nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020 contiene alcune rilevanti novità.

Di seguito le principali modifiche.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 33 del 2019

In questo numero:

• la lite sul pignoramento presso terzi non preceduto da una

valida notifica dell’atto presupposto;
• la distinzione tra cessione d’azienda e cessione di singoli beni;
• la responsabilità patrimoniale correlabile alle associazioni sportive dilettantistiche;
• la chiusura d’ufficio della partita IVA;
• il trattamento di esenzione da imposte per gli atti di trasferimento relativi a separazione e divorzio tra soggetti stranieri;
• il visto di conformità sulle dichiarazioni;
• la trasmissione telematica delle spese sanitarie e veterinarie.

Visto di conformità, recuperi e sanzioni. Ultim’ora sull’obbligo di identità soggettiva tra chi lo rilascia e chi predispone e trasmette la dichiarazione

L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 99 E del 29 novembre 2019, mette in guardia tutti i professionisti a prestare la massima attenzione in sede di rilascio del visto di conformità. La raccomandazione nasce dalla considerazione che “il visto di conformità ha assunto nel tempo sempre maggiore rilevanza poiché non solo attesta la ‘conformità’ dei dati contenuti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili,

nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile, ma è anche strumentale ad ottenere l'esonero dalla prestazione della garanzia in caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza a credito IVA superiore a 30.000 euro ovvero ad utilizzare in compensazione i crediti emergenti dalle dichiarazioni fiscali per importi superiori a 5.000 euro (cfr. articolo 10, comma 7 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, e articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Ritenute soci attribuite dalla società: visto di conformità per il socio, anche se la società è esonerata da misure premiali Isa

Il contribuente è tenuto a richiedere il visto di cui all'articolo 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 241 del 1997 relativamente al modello "REDDITI PF" se, scomputate le ritenute dall'imposta netta sul proprio reddito complessivo, emerge un credito IRPEF che lo stesso intende compensare "orizzontalmente" per un importo superiore a 5.000 euro. A nulla rilevando che l'unico dato significativo indicato nella propria dichiarazione dei redditi è quello relativo alla quota del credito trasferitogli dalla società partecipata, (o associazione o impresa) di cui all'articolo 5 del TUIR, che ha

un livello di affidabilità fiscale, conseguente all’applicazione degli ISA, tale da beneficiare dell’esonero all’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 9-bis, comma 11, lett. a), del decreto-legge n. 50 del 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 13/2019, pag. 598).

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 23 del 2019

In questo numero:
• l’iper ammortamento e il super ammortamento 2019;
• il processo tributario telematico obbligatorio;
• la ripartizione della detrazione per figli a carico tra i genitori in presenza di redditi prodotti in regime forfetario;
• l’applicazione delle diverse aliquote IVA negli interventi di manutenzione di edifici;
• la regolarità del rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni;
• gli immobili nel reddito di lavoro autonomo;
• l’individuazione delle attività di interesse generale e delle finalità negli statuti degli enti del Terzo settore;
• l’amministrazione delle società di persone.

Visto di conformità sulle

dichiarazioni. Nuovi controlli dell’Agenzia delle entrate sulla regolarità del rilascio

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti con informativa 70/2019 del 19 luglio 2019, a firma del presidente Massimo Miani, invita “tutti i professionisti a prestare la massima attenzione in sede di rilascio del visto di conformità”. La raccomandazione nasce dalla considerazione che nell’ambito dei periodici incontri del Tavolo tecnico con l’Agenzia delle entrate, il Consiglio nazionale ha potuto apprendere che, a partire da quest’anno, sono stati implementati alcuni controlli automatici in sede di ricezione delle dichiarazioni da parte del servizio telematico Entratel.

Visto infedele. Per l’Agenzia delle entrate la mitigazione delle responsabilità in capo al Caf o al professionista vale solo per il futuro

L’articolo 7-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 28/01/2019, n. 4, conv., con mod., dalla L. 28/03/2019, n. 26, (in “Finanza & Fisco” n. 3/2019, pag. 219), ha modificato la disciplina del visto di conformità infedele contenuta nell’art. 39, comma 1,

lettera a), del D.Lgs. n. 241 del 1997. La modifica riguarda l'importo della somma richiesta al RAF/CAF o al professionista nel caso di apposizione di un visto infedele su voci oggetto di controllo formale. In particolare, il comma 1, lettera a), citato sostituisce la lettera a) dell'articolo 39, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, disponendo che i responsabili dei centri di assistenza fiscale (Caf) e i professionisti che rilasciano un visto infedele relativamente a una dichiarazione dei redditi di possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati presentata con le modalità previste dalla disciplina per l'assistenza fiscale, non sono tenuti al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente in caso di controllo formale delle dichiarazione; essi sono invece tenuti al solo pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Visto di conformità: on-line il servizio "professionisti abilitati"

Con il servizio "professionisti abilitati", è possibile conoscere i nominativi dei professionisti che sono stati abilitati all'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali in seguito alla presentazione dell'apposita comunicazione alle Direzione regionale.

La ricerca dei professionisti può essere effettuata sia

selezionando la regione e di seguito la provincia e il comune di interesse, sia indicando il cognome del professionista (il nome è facoltativo) nell’apposito spazio.